Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 126

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 20 maggio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1967, n. 283.

Elevazione, a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria . . . . Pag. 2639

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 284.

Autorizzazione all'accettazione di un legato disposto a favore della Soprintendenza ai monumenti di Bologna. Pag. 2639

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. 285.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'assegnazione del territorio della Parrocchia di S. Giovanni Battista di Nasino alla diocesi di Albenga (Savona) . . . . . . Pag. 2639

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. 286.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Tommaso Apostolo, con quella di S. Bartolomeo Apostolo, nel comune di Tolmezzo (Udine) Pag. 2639

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. 287.

Trasformazione del fine statutario dell'Ospedale Morelli Bugna, con sede in Villafranca di Verona . . . Pag. 2639

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1967.

Integrazione delle quote di contributo, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1965, assegnate ad alcune Province sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti di uve e mosti per la produzione 1965. Pag. 2639

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Revoca, nei confronti della ditta Società Anonima A.P.I., dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Concagno (Como) . . Pag. 2640

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Revoca, nei confronti della ditta Rota Piera, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Como . . . . Pag. 2640

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Revoca delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Firenze, appartenente alla ditta « Sierochimica - Laboratori Biochimici » S.r.l. . . . . Pag. 2641

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Revoca, nei confronti della ditta prof. Mosca Gaetano, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Palermo . . . . . Pag. 2641

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1967.

Nomina del nuovo presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli. Pag. 2641

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 maggio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Domusnovas (Cagliari) . . . . Pag. 2642

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 maggio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Alba Adriatica . . . . Pag. 2642

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 2643

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 2643

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della seconda cattedra di « Letteratura italiana » e delle cattedre di « Glottologia », di « Storia moderna » e di « Storia della lingua italiana » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze . . . Pag. 2643

Vacanza della cattedra raddoppiata di « Fisica » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino. Pag. 2643

Vacanza della cattedra di « Chimica biologica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli . . . . Pag. 2643

Esito di ricorsi . . . . Pag. 2643

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato. Pag. 2644

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 2644

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 2644

Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 2644

Autorizzazione al comune di Roccapalumba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 2644

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2644

Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2644

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2644

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2645

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2645

Autorizzazione al comune di Fusignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2645

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . . Pag. 2645

Autorizzazione al comune di Villalba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2645

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 2645

Autorizzazione al comune di Sagama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2645

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2645

Autorizzazione al comune di Ovodda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2645

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 2645

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2645

Autorizzazione al comune di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2645

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2645

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2645

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2646

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Fusione dei Consorzi di bonifica della zona del Metaponto-Novarisi e della Valle del Brandano in unico ente . . . Pag. 2646

Ministero della sanità:

Autorizzazione al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma ad istituire un corso teorico pratico per assistenti tecnici di laboratorio di ricerche cliniche. Pag. 2646

Autorizzazione al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma ad istituire un corso teorico pratico per assistenti tecnici di anatomia patologica . . Pag. 2646

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare San Matteo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 2646

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Bandi di concorso a borse di studio e borse di addestramento del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . Pag. 2647

Ministero degli affari esteri: Diario delle prove scritte per il concorso a sessantuno posti di volontario nella carriera diplomatica . . . . Pag. 2647

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario . . . . Pag. 2647

Ministero della difesa:

Concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, con promozione a capitano dopo la frequenza di un corso applicativo di mesi sei . . . . Pag. 2647

Concorso per esami a quattro posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di fisica . . . . . . Pag. 2651

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Concorso per esami a tre posti di vice aiutante in prova (ex coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità . . . Pag. 2653

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali, nautici . . . . Pag. 2657

Ministero del tesoro: Costituzione delle Commissioni medica e giudicatrice dei concorsi a complessivi quindici posti di operaio di 3ª categoria in prova presso la Zecca con qualifiche varie . . . . Pag. 2659

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso per esami a trecento posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza. Pag. 2659

Ufficio veterinario provinciale di Messina: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Messina. Pag. 2659

Ufficio medico circondariale di Pordenone: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nel circondario di Pordenone . . . . Pag. 2660

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 126 DEL 20 MAGGIO 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Comune di Genova - Ripartizione debito pubblico:** Obbligazioni « Città di Genova 6 % - 1959 » sorteggiate il 2 maggio 1967. — **« S.A.E.S. - Getters », società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane - S.A.C.C.I, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1967. — **G. B. Osvaldo Protti, società per azioni, in Longarone (Belluno):** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1967. — **« Carbocrom », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1967. — **Società Alfa Laval, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1967. — **Mediocredito Regionale della Toscana - Ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1967. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1967. — **Società Nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1967. — **« Italmobiliare », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1967. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1956-1974 sorteggiate il 16 maggio 1967. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % - emissione 1953-1973 sorteggiate l'8 maggio 1967. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % emissione 1955-1975 sorteggiate l'8 maggio 1967. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 5,50 % - emissione 1962-1980 sorteggiate l'8 maggio 1967.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1967, n. **283**.

Elevazione, a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria è elevato a 240 giorni per i contribuenti aventi il domicilio o la residenza e per le società e gli Enti aventi la sede sociale nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, elencati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti da emanare ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. **284**.

Autorizzazione all'accettazione di un legato disposto a favore della Soprintendenza ai monumenti di Bologna.

N. 284. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione del legato disposto a favore della Soprintendenza ai monumenti di Bologna, dal sig. Stefano Monari, con testamento pubblico 18 novembre 1960, n. 784 di repertorio, per notaio Marani di Bologna, consistente nella nuda proprietà dell'appartamento sito in Bologna, via S. Stefano nn. 73 e 75, del valore di lire 68 milioni, e della villa in Torre di Roffeno, comune di Castel d'Aiano, e relativa tenuta della superficie complessiva di ettari 227.51.60 del valore di lire 30 milioni e settecento mila.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 23. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. **285**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'assegnazione del territorio della Parrocchia di S. Giovanni Battista di Nasino alla diocesi di Albenga (Savona).

N. 285. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione Concistoriale in data 2 febbraio 1965, relativo all'assegnazione alla diocesi di Albenga del territorio della Parrocchia di S. Giovanni Battista in Nasino (Savona) separato dalla diocesi di Mondovì.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 20. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. **286**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Tommaso Apostolo, con quella di S. Bartolomeo Apostolo, nel comune di Tolmezzo (Udine).

N. 286. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 luglio 1966, relativo alla unione perpetua « æque principalis » della Parrocchia di S. Tommaso Apostolo, in frazione Cadunea del comune di Tolmezzo (Udine), con quella di S. Bartolomeo Apostolo, in frazione Imponzo dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 21. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. **287**.

Trasformazione del fine statutario dell'Ospedale Morelli Bugna, con sede in Villafranca di Verona.

N. 287. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine statutario dell'Ospedale Morelli Bugna, con sede in Villafranca di Verona (Verona), viene mutato in quello di ricovero di persone anziane povere, sotto la denominazione di « Casa di riposo Morelli Bugna ». Viene, altresì, approvato lo statuto della predetta istituzione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 22. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1967.

Integrazione delle quote di contributo, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1965, assegnate ad alcune Province sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti di uve e mosti per la produzione 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1965, registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 33, con il quale sono state stabilite le modalità di assegnazione e liquidazione,

in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di un contributo statale sui prestiti contratti da Enti gestori degli ammassi volontari e da Cantine sociali per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1965, entro il limite massimo di 800 milioni;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1966, registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 214, concernente la ripartizione fra le varie Province della somma di lire 800 milioni, riservata a norma dell'art. 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1965;

Considerato che sull'importo complessivo di 800 milioni riservato per la corresponsione dei contributi in parola, si sono rese disponibili L. 3.145.000, in quanto non utilizzate da altre Province;

Ritenuta l'opportunità di integrare le quote di contributo già assegnate alle province di Trento, Terni, Frosinone, Rieti, Benevento, Latina, Udine, Rovigo, Nuoro, Sassari, Ferrara, Teramo, Aquila, Chieti, Palermo;

Decreta:

Alle sottoelencate Province sono assegnate, in aggiunta alle quote già attribuite con i decreti citati nelle premesse, le ulteriori somme a fianco di ciascuna indicate:

Trento	L.	1.080.000
Terni	»	182.000
Frosinone	»	43.000
Rieti	»	46.000
Benevento	»	73.000
Latina	»	257.000
Udine	»	462.000
Rovigo	»	125.000
Nuoro	»	160.000
Sassari	»	84.000
Ferrara	»	100.000
Teramo	»	75.000
Aquila	»	29.000
Chieti	»	219.000
Palermo	»	210.000
TOTALE	L.	3.145.000

Il presente decreto sarà trasmesso alal Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1967
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 183

(5080)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Revoca, nei confronti della ditta Società Anonima A.P.I., dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Concagno (Como).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 277 in data 29 luglio 1955, con il quale la ditta Società anonima A.P.I. fu autorizzata ad attivare in Concagno (Como), via Cadorna n. 13, una officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici limitatamente alla preparazione di cerotti medicati;

Atteso che da accertamenti eseguiti a cura dell'Ufficio del medico provinciale di Como e comunicati a questo Ministero in data 7 settembre 1966 è risultato che nella sede sopracitata non esiste la ditta cui venne concessa l'autorizzazione bensì una Società con diversa denominazione e che esercita una attività non attinente la produzione farmaceutica;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, nei confronti della ditta Società anonima A.P.I., l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Concagno (Como), via Cadorna n. 13, concessa con decreto A.C.I.S. n. 277 in data 29 luglio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Como è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(5110)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Revoca, nei confronti della ditta Rota Piera, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Como.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2417 in data 10 ottobre 1958, con il quale la ditta Rota Piera fu autorizzata ad attivare in Como, via Roncate n. 5, un'officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici, limitatamente alla forma di soluzioni in genere;

Vista la comunicazione in data 28 marzo 1967, con la quale il medico provinciale di Como ha dichiarato che compiuti gli opportuni accertamenti, è risultato che la officina della ditta sopracitata non esiste più al predetto indirizzo;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, nei confronti della ditta Rota Piera, la autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Como, via Roncate n. 5 concessa con decreto ministeriale n. 2417 in data 10 ottobre 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Como è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(5107)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Revoca delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Firenze, appartenente alla ditta « Sierochimica - Laboratori Biochimici » S.r.l.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 ottobre 1952, con il quale la ditta « Laboratori Sierochimica » fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Firenze, via degli Alfani n. 44, specialità medicinali chimiche e specialità medicinali biologiche, limitatamente al prodotto « Glicobi » (vitamina B 12);

Vista la comunicazione in data 16 marzo 1967, con la quale la ditta in parola ha dichiarato di aver definitivamente chiuso la sede della propria officina farmaceutica sita in Firenze, via degli Alfani n. 44 e di non voler continuare in tale sede alcuna produzione nel campo farmaceutico;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta « Sierochimica - Laboratori Biochimici », S.r.l. sita in Sesto Fiorentino (Firenze), via Berchet n. 44, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Firenze, via degli Alfani n. 44, concesse con il decreto commissariale in data 28 ottobre 1952.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(5106)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Revoca, nei confronti della ditta prof. Mosca Gaetano, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Palermo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 1109 in data 4 dicembre 1957, con il quale la ditta prof. Mosca Gaetano fu autorizzata ad attivare in Palermo, via Resuttana n. 115 una officina farmaceutica per la produzione di una specialità medicinale denominata « Liquore antibronchiale Mosca »;

Vista la comunicazione in data 27 febbraio 1967, con la quale il titolare della ditta predetta ha dichiarato che nella sede di via Resuttana, 115, Palermo, non esiste più il Laboratorio farmaceutico Gaetano Mosca;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422 e l'art. 164 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, nei confronti della ditta prof. Mosca Gaetano l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Palermo, via Resuttana n. 115, concessa con il decreto A.C.I.S. n. 1109 in data 4 dicembre 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Palermo è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(5104)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1967.

Nomina del nuovo presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Visto il decreto interministeriale 4 ottobre 1948, con il quale il gr. uff. geom. Rubens Vaglio venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, sono stati nominati i componenti della predetta Giunta;

Considerato che il gr. uff. geom. Rubens Vaglio ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere al completo rinnovamento degli organi amministrativi di detta Camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Vercelli;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni presentate dal gr. uff. geometra Rubens Vaglio dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria, artiginato e agricoltura di Vercelli è sciolta.

Art. 3.

Il dott. Marcello Biginelli è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli.

Art. 4.

Il prefetto della Provincia disporrà, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, i provvedimenti necessari alla ricostituzione della Giunta camerale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(5088)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 17 aprile 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Domusnovas (Cagliari).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1967, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Domusnovas ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del comune il consigliere di 1ª classe dott. Mario Pasci.

Nel corso della sua gestione il commissario straordinario ha curato importanti adempimenti amministrativi e ha avviato a soluzione numerosi problemi di attuale pressante necessità ed urgenza.

In particolare ha provveduto a deliberare il bilancio di previsione per il corrente esercizio, ha affrettato l'esecuzione di numerosi lavori pubblici e sta curando tuttora la definizione di numerose iniziative dirette ad ottenere il finanziamento di lavori di preminente interesse pubblico.

Si rende, pertanto, necessario che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita, per consentire il sollecito perfezionamento delle procedure necessarie ad ottenere la realizzazione delle opere pubbliche, nonchè per portare a termine altri provvedimenti che interessano i vari settori della civica Amministrazione, indispensabili per far fronte alle gravi carenze determinate dalla precedente stasi dell'attività amministrativa dell'Ente.

In conseguenza di quanto sopra si ritiene opportuno prorogare, a termine di legge, con l'unito decreto in data odierna, la gestione commissariale di cui trattasi.

Cagliari, addì 17 aprile 1967

Il prefetto: PANDOZJ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Domusnovas e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il consigliere di 1ª classe dott. Mario Pasci;

Rilevato che venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine talune importanti iniziative già in avanzata fase di soluzione, che attengono i diversi settori dell'Amministrazione comunale;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 1203 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Domusnovas, affidata al consigliere di 1ª classe dott. Mario Pasci con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata a termine di legge per i motivi di cui in premessa.

Cagliari, addì 17 aprile 1967

(4478) *Il prefetto*: PANDOZJ

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 maggio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Alba Adriatica.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1967 è stato sciolto il Consiglio comunale di Alba Adriatica ed è stato nominato commissario straordinario per la gestione provvisoria il dott. Calogero Di Maira, funzionario di prefettura.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della Civica azienda, scossa da un lungo periodo di carenza della Amministrazione ordinaria.

Attualmente ha in corso importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, concernenti, fra l'altro, la revisione di tributi locali e l'esecuzione di improcastinabili opere pubbliche.

Si rende, pertanto, necessario prorogare la suddetta gestione commissariale, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto di pari data.

Teramo, addì 15 maggio 1967

Il prefetto: PRESTIPINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 febbraio 1967, con cui fu provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Alba Adriatica ed alla nomina del dott. Calogero Di Maira, funzionario di prefettura, a commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune medesimo;

Considerato che il 17 maggio 1967, verrà a scadere il termine di tre mesi prescritto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuto la necessità che la gestione commissariale sia prorogata per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante;

Visti gli articoli 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Alba Adriatica, affidata al funzionario di prefettura dott. Calogero Di Maira, è prorogata, a norma di legge, per i motivi espressi in narrativa.

Teramo, addì 15 maggio 1967

Il prefetto: PRESTIPINO

(5337)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 21 aprile 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Enrique Peinado Barrios, Console generale del Venezuela a Roma.

In data 21 aprile 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Raùl Elgueta Arenas, Console generale del Cile a Genova.

In data 21 aprile 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ludovico Arienti, Console generale onorario della Repubblica Dominicana a Milano.

(5068)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 12 maggio 1967:

Pantaleo Angelo, notaio residente nel comune di Castelleone, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Cremona;

Candito Pasquale, notaio residente nel comune di Vittorio Veneto, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Cremona;

Ponti Umberto, notaio residente nel comune di Sinopoli, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Ostiano, distretto notarile di Cremona;

Prozzo Mario, notaio residente nel comune di Ceppaloni, distretto notarile di Benevento, è trasferito, di ufficio, nel comune di Fontanarosa, stesso distretto;

Caruso Giorgio, notaio residente nel comune di Apice, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Benevento;

Pelosi Bernardino, notaio residente nel comune di Ferentino, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Roma;

Varcasia Francesco, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Roma.

Gullo Paolo, notaio residente nel comune di Montalto Uffugo, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Roma;

Pocaterra Mario, notaio residente nel comune di San Donato Val di Comino, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Roma.

(5393)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Letteratura italiana » e delle cattedre di « Glottologia », di « Storia moderna » e di « Storia della lingua italiana » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze sono vacanti la seconda cattedra di « Letteratura italiana » e le cattedre di « Glottologia », di « Storia moderna » e di « Storia della lingua italiana », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5254)

Vacanza della cattedra raddoppiata di « Fisica » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è vacante la cattedra raddoppiata di « Fisica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5249)

Vacanza della cattedra di « Chimica biologica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Chimica biologica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5250)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1967, registro n. 28 Pubblica istruzione, foglio n. 399, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 13 febbraio 1965 dalla professoressa Forlani Del Piccolo Izzilina, per l'annullamento della decisione emessa dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, sui ricorsi gerarchici dalla stessa prodotti in data 23 e 31 ottobre 1964 avverso la mancata attribuzione di ore d'insegnamento disponibili presso la sezione staccata della Scuola media di Fano a Marotta.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1967, registro n. 26 Pubblica istruzione, foglio n. 40, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 27 gennaio 1965 dal prof. Cairella Giuseppe avverso la decisione del 20 luglio 1964 della Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il Provveditorato agli studi di Napoli, reiettiva del ricorso gerarchico contro la mancata inclusione nella graduatoria provinciale degli insegnanti abilitati di materie tecniche industriali per l'anno scolastico 1964-65.

(5019)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1967, registro n. 26 Pubblica istruzione, foglio n. 38, è stato accolto, nei limiti di cui al parere n. 1330/59 del 5 gennaio 1967 del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario prodotto il 12 marzo 1959 dal prof. Milone Antonio, per l'annullamento del provvedimento del Ministero della pubblica istruzione 10 settembre 1958, con cui veniva collocato a riposo, per esodo volontario, a decorrere dal 1° ottobre 1958, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

(5018)

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1967, registro n. 24 Pubblica istruzione, foglio n. 170, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 10 luglio 1964 dal prof. Primo Veneroso avverso la decisione emessa il 18 novembre 1963 dalla Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Agrigento, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal professore suindicato, avverso il conferimento al prof. Antonio Segreto, a titolo di supplenza annuale, di tre ore settimanali di insegnamento di lingua francese nella prima classe del liceo scientifico di Sciacca.

(5113)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1967, registro n. 13, foglio n. 154, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Sassi Laura in data 16 maggio 1963 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di istruzione secondaria.

(5114)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1967, registro n. 9, foglio n. 38, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Pellerito Antonino in data 25 novembre 1963 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di istruzione secondaria.

(5115)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1967, n. 4032/1002, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ferrara Gaetano, nato a Corato l'11 gennaio 1898, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Canosa-Ruvo», in Corato, estese mq. 566, riportate in catasto alla particella n. 117 parte del foglio di mappa n. 82 ed alla particella n. 21-*a t* del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 417 e 416.

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1967, n. 4034-1000, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Capozza Francesco, nato a Corato il 5 giugno 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Canosa-Ruvo», in Corato, estese mq. 1443, riportate in catasto alle particelle numeri 25 parte e 39-*e* del foglio di mappa n. 79 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 381 e 382.

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1967, n. 4033/1001, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Leo Giuseppe, nato in Corato il 5 giugno 1908, della zona demaniale facente parte del tratturo «Canosa-Ruvo», in Corato, estesa mq. 710, riportata in catasto alla particella n. 21-*a c* del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 397.

(5090)

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1967, n. 4035/999, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Fusaro Filomena, nata in Corato l'11 maggio 1907, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Canosa-Ruvo», in Corato, estese mq. 517, riportate in catasto alla particella n. 122 parte del foglio di mappa n. 82 ed alla particella n. 21-*a v* del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 421 e 420.

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1967, n. 4036/998, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bucci Arturo, nato a Corato il 9 luglio 1911, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Canosa-Ruvo» in Corato, estese mq. 464, riportate in catasto alle particelle numeri 151 parte e 182-*b* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 324 e 325.

(5091)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1967, il comune di Favara (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 243.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5152)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1967, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 114.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5151)

Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, la provincia di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 700.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5153)

Autorizzazione al comune di Roccapalumba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Roccapalumba (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.998.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5154)

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, la provincia di Caserta viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 641.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5179)

Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Giardini (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.552.941, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5156)

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1967, il comune di Perugia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5158)

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Custonaci (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.575.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5164)

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Giarratana (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.516.998, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5165)

Autorizzazione al comune di Fusignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Fusignano (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.622.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5166)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Itri (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.885.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5167)

Autorizzazione al comune di Villalba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Villalba (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.992.960 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5169)

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Villafranca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.397.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5168)

Autorizzazione al comune di Sagama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Sagama (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5170)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Porto Torres (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.149.036, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n: 51.

(5171)

Autorizzazione al comune di Ovodda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Ovodda (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5172)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Celenza sul Trigno (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.895.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5173)

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Lentella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.832.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5174)

Autorizzazione al comune di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Malito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.032.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5175)

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Malvito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.897.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5176)

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Galtelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5177)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 19 maggio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,40	624,40	624,45	624,40	624,35	624,43	624,35	624,40	624,43	624,40
$ Can.	576,63	576,85	576,60	576,70	576,60	576,60	576,80	576,70	576,60	576,60
Fr. Sv.	144,68	144,70	144,71	144,715	144,65	144,68	144,73	144,715	144,68	144,69
Kr. D.	90,24	90,24	90,23	90,20	90,20	90,23	90,1950	90,20	90,23	90,22
Kr. N.	87,35	87,36	87,32	87,35	87,35	87,33	87,36	87,35	87,35	83,35
Kr. Sv.	121,13	121,26	121,27	121,27	121,10	121,13	121,19	121,27	121,13	121,12
Fol.	173,19	173,31	173,33	173,345	173,32	173,25	173,33	173,345	173,25	173,30
Fr. B.	12,72	12,58	12,5790	12,5805	12,58	12,58	12,5795	12,5805	12,58	12,58
Franco francese	126,43	127 —	127,05	127,025	127 —	126,92	127,03	127,025	126,92	127 —
Lst.	1745,65	1745,20	1745,25	1745,20	1745 —	1745,50	1745,20	1745,20	1745,50	1745 —
Dm. occ.	157,01	157,03	157,03	157 —	157 —	157,01	156,99	157 —	157,01	157 —
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,1710	24,1765	24,15	24,17	24,1725	24,1765	24,17	24,17
Escudo Port.	21,78	21,79	21,77	21,81	21,80	21,81	21,78	21,81	21,81	21,81
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,41	10,41	10,41	10,41	10,4060	10,41	10,41	10,41

Media dei titoli del 19 maggio 1967

Rendita 5 % 1935	103,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Cambi medi del 19 maggio 1967

1 Dollaro USA	624,375
1 Dollaro canadese	576,75
1 Franco svizzero	144,722
1 Corona danese	90,197
1 Corona norvegese	87,355
1 Corona svedese	121,28
1 Fiorino olandese	173,337
1 Franco belga	12,58
1 Franco francese	127,027
1 Lira sterlina	1745,20
1 Marco germanico	156,995
1 Scellino austriaco	24,174
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,408

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione dei Consorzi di bonifica della zona del Metaponto-Novarisi e della Valle del Brandano in unico ente

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1966 registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1967, registro n. 6, foglio n. 341, i Consorzi di bonifica della zona del Metaponto-Novasiri e della Valle del Bradano, con sede in Matera, sono stati fusi in un unico ente, denominato « Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto ».

(5092)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma ad istituire un corso teorico pratico per assistenti tecnici di laboratorio di ricerche cliniche.

Con decreto n. 300.16.III.70/15.274 del 15 aprile 1967 del Ministro per la sanità, il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma è autorizzato ad istituire, presso il laboratorio di ricerche cliniche dell'Ospedale Policlinico di Roma, un corso teorico pratico per istruire gli aspiranti ai posti di assistente tecnico di laboratorio di ricerche cliniche, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

(5118)

Autorizzazione al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma ad istituire un corso teorico pratico per assistenti tecnici di anatomia patologica.

Con decreto n. 300.16.III.70/15.233 in data 15 aprile 1967 del Ministro per la sanità, il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma è autorizzato ad istituire, presso l'Istituto di anatomia patologica dell'Ospedale San Camillo di Roma, un corso teorico pratico per istruire gli aspiranti ai posti di assisteste tecnico di anatomia patologica, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

(5119)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare San Matteo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 2 maggio 1967, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca Popolare San Matteo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, in amministrazione straordinaria, l'avv. Mario Monetti è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58, comma secondo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(5328)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e borse di addestramento del Consiglio nazionale delle ricerche

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche anno II, parte 3ª, n. 11 del 6 maggio 1967, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

1) Bando di concorso ad una borsa di addestramento alla ricerca per laureati, da usufruirsi presso la Società filologica friulana di Udine.

2) Bando di concorso ad una borsa di studio per laureandi, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche.

3) Bando di concorso ad una borsa di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche, da usufruirsi presso l'Istituto di lingua e letteratura spagnola, Facoltà di magistero dell'Università di Firenze.

4) Bando di concorso ad una borsa di ricerca per stranieri, da usufruirsi presso l'Istituto di letteratura spagnola ed ispano-americana dell'Università di Pisa.

5) Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

6) Bando di concorso ad una borsa di ricerca per stranieri da usufruirsi presso l'Istituto di chimica organica industriale della Università di Pisa, per svolgere ricerche nel campo della chimica dei composti di coordinazione.

7) Bando di concorso ad una borsa di addestramento alla ricerca per laureati, da usufruirsi presso il Gruppo di ricerca per la chimica delle superfici, del Consiglio nazionale delle ricerche, Roma.

8) Bando di concorso a nove borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche.

9) Bando di concorso a ventuno borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze Fisiche.

10) Bando di concorso a cinque borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

11) Bando di concorso a quindici borse di studio presso Università o Istituzioni estere, per ricerche nelle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche sociologiche e statistiche.

12) Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il conferimento di una borsa di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche, da usufruirsi presso l'Istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Roma.

(5078)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte per il concorso a sessantuno posti di volontario nella carriera diplomatica

Le prove scritte per il concorso a sessantuno posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 31 marzo 1967, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio il giorno 6 giugno 1967.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede alle ore 8, muniti dei prescritti documenti di riconoscimento.

(5248)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario

Le prove scritte del concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1966 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 14 dicembre 1966, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 6, 7 e 8 luglio 1967, con inizio alle ore 8. La prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo il giorno 10 luglio 1967, alle ore 8, presso il Ministero di grazia e giustizia.

(5324)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, con promozione a capitano dopo la frequenza di un corso applicativo di mesi sei.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernenti i benefici concessi ai combattenti;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, concernente nuove norme per gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

I vincitori del concorso dopo la nomina frequenteranno un corso applicativo della durata di sei mesi superato il quale conseguiranno la nomina a capitano.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in una Università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso dell'abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità fisica e della attitudine psicofisica richieste per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero difesa (Aeronautica) a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici, graduata nelle tre categorie: 1° ottimo; 2° buono; 3° sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 400 e pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - Divisione 2ª concorsi, Sezione 1ª - Roma, non oltre il 45° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda se desideri essere sottoposto agli esami facoltativi di lingue estere.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'aeronautica - Divisione 2ª concorsi - Sezione 1ª - Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio — stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero — dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso; ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che — eventualmente — farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La Commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale.

Il diario delle prove di esame sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in due prove orali obbligatorie e prove orali facoltative secondo le modalità e i programmi annessi al presente decreto.

Le prove obbligatorie precederanno quelle facoltative e sono:

1) prova scritta di patologia speciale medica ovvero di patologia speciale chirurgica;

2) prova orale e teorico-pratica di clinica medica con annessa prova orale di medicina di urgenza;

3) prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Le prove orali facoltative sono costituite da:

esami di una o due lingue estere da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesca, spagnola.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta.

I punti saranno espressi in ventesimi.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 14/20.

Le prove orali e pratiche non si intendano superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche obbligatorie che in una di esse abbiano riportato una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

L'ammissione alle prove facoltative è subordinata al superamento delle prove obbligatorie.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali e pratiche, saranno stabiliti dal presidente della Commissione.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono conderati rinunciatari e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - Roma, entro il decimo giorno dalla data di tali prove, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato di abilitazione professionale con l'indicazione del voto riportato agli esami di abilitazione;

c) diploma di libera docenza o di specializzazioni conseguite presso cliniche o istituti della Università (certificati rilasciati dalle Università o copia autentica di essi);

d) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato sino alla data suddetta (copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o documenti equipollenti);

e) brevetti di pilota militare o civile (rilasciati dalle autorità militari e dagli Aero-Clubs);

f) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorsi, certificati di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti;

g) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'even-

tuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica coeff. 4;

prova orale e teorico pratica di clinica medica con annessa prova orale di medicina di urgenza coeff. 3;

prova orale e teorico pratica di clinica chirurgica, con annessa prova orale di chirurgia di urgenza e pronto soccorso coeff. 3;

b) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica:

tre punti per i candidati classificati nella 1ª categoria « Ottimo »;

due punti per i candidati classificati nella 2ª categoria « Buono »;

nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « Sufficiente ».

Alla suddetta somma saranno aggiunti i punti da assegnare per i titoli e per le prove facoltative per un massimo di 30 punti e valutati come segue:

da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

quattro punti per il brevetto di pilotaggio aereo;

da 1 a 10 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per le libere docenze in materie mediche e per quei diplomi di specializzazione rilasciati da cliniche o Istituti delle Università ritenuti meritevoli di considerazione e per la votazione conseguita nell'esame di laurea ed in quello di abilitazione professionale;

un punto per ogni esame di lingua estera sostenuto, sempre che la votazione riportata sia compresa fra i 16/20 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera appresso specificati:

a) lavori scientifici a stampa (con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la libera docenza) massimo 5 punti;

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi, massimo 5 punti;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti, e di ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso, massimo 5 punti.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato del casellario giudiziale, per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglio per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio — (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare — (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i concorrenti sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effeti il diploma.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che non abbiano presentato il certificato di abilitazione professionale, ai sensi della lettera *b*) del precedente art. 7, dovranno anche essi far pervenire entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, tale certificato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio di carriera nelle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla qaule essi dipendono comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tale caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita ai concorrenti vincitori del concorso, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se, ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina frequentare un corso applicativo della durata di mesi sei, con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

I predetti, superato il corso, conseguiranno la promozione a capitano, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1967
Registro n. 53 *Difesa, foglio n.* 130

PROGRAMMI E MODALITA'

di svolgimento degli esami di concorso per la nomina a tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

Gli esami consisteranno:

Prove obbligatorie

1) Esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica.

Il tema da svolgere per iscritto di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra sei temi: tre di patologia speciale medica e tre di patologia speciale chirurgica, proposti dai membri della Commissione che a tal fine si riuniranno immediatamente prima dell'esame stesso.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo otto ore, sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione. E' vietata la consultazione di libri e manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato comunicare fra candidati.

Pertanto saranno senzialtro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritta su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta sul foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma, saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

2) Esami orali e teorico-pratici di clinica medica e clinica chirurgica:

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La Commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre al l'esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato di cui al caso clinico prescelto nel termine massimo di trenta minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

Esporrà quindi presso il letto del malato il caso clinico, illustrandone la diagnosi, la prognosi ed il trattamento curativo.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semeiologici necessari ad un perfetto rilevamento dei dati diagnostici. Al candidato potranno essere rivolte domande su altri argomenti di clinica medica e clinica chirurgica.

La Commissione potrà richiedere al candidato un breve resoconto scritto diagnostico, prognostico e terapeutico del caso.

L'esame di clinica medica sarà integrato da interrogazioni sulla medicina d'urgenza e dei mezzi terapeutici e delle manovre in uso per un pronto soccorso medico.

L'esame verterà pertanto sulle nozioni e sulle cure di urgenza degli accidenti acuti del sistema cardiocircolatorio, respiratorio, dell'apparato digerente, del sistema uropojetico, del sistema nervoso centrale e periferico, ecc. nonchè sugli avvelenamenti e sulle lesioni da agenti chimici, termici, elettrici, jonizzanti, ecc.

L'esame di clinica chirurgica sarà integrato da interrogazioni sulla chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e cioè su argomenti relativi ai casi di patologia chirurgica dei vari apparati od organi che abbiano bisogno di pronto intervento.

I candidati saranno chiamati a rispondere pertanto su questi argomenti:

fasciature dei vari segmenti corporei;
apparecchiature d'urgenza delle fratture;
tecnica della incisione di accessi e flemmoni superficiali;
lussazioni delle più importanti articolazioni e relativo trattamento;
trattamento delle emorragie;
generalità sulle legature delle arterie;
trasfusione di sangue, di plasma (tecnica);
tamponamento delle fosse nasali;
tracheotomia;
puntura della vescica;
catelerismo uretro-vescicale;
primi soccorsi di traumatizzati con particolare riguardo ai cranici, ai vertebrali ed ai toracici, modalità per il loro trasporto;
trattamento immediato delle ustioni;
trattamento dei congelamenti e del colpo di calore;
lavanda gastrica;
rianimazione (metodi e strumentario);
iniezione intracardiaca (tecnica ed indicazioni);
anestesia locale per infiltrazione;
anestesia generale per inalazione;
anestesia generale endovenosa.

N.B. — Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica e teorica o ad ambedue secondo il giudizio della Commissione.

Prove facoltative

1) Esami orali di lingue estere.

Nell'esame orale facoltativo di lingue estere, il candidato dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti:

francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Durata massima dell'esame: 10 minuti per ogni lingua.

Modello di domanda
(Carta bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - Divisione 2ª concorsi - Sezione 1ª. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . residente a (1) . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a n. . . posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2) . . . . . .;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera (6) . . . . . .

. . . . lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapto della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Le prove facoltative sono costituite da esami su una o due lingue estere, da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

(7) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dei capi ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(5004)

Concorso per esami a quattro posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di fisica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, riguardante il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, che modifica fra l'altro le norme riguardanti i ruoli dei professori e degli assistenti dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1966, riguardante la delega di firma agli onorevoli Sottosegretari di Stato per la difesa;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a quattro posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di fisica;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante della Accademia aeronautica per la cattedra di fisica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della laurea in fisica o in matematica e fisica, ovvero della laurea in ingegneria elettronica o elettrotecnica o aeronautica;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 40°;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stati esentati;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti potrà essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di 40 anni è elevato:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni suddette si cumulano purchè complessivamente non vengano superati i 45 anni;

2) ad anni 45 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia (per questi ultimi limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni 45 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

4) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per gli invalidi civili, nonche per le vedove e gli orfani di caduti in guerra o per servizio;

5) per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non vengano superati i 45 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il medesimo limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria.

Il candidato che ha superato il 40° anno di età ma non il 45°, può ugualmente concorrere, sempre quando abbia prestato servizio presso un'Amministrazione dello Stato, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore alla eccedenza di età sui 40 anni prescritti.

Si prescinde tuttavia dai limiti di età per coloro che facciano o abbiano fatto parte da non oltre 5 anni dell'Amministrazione aeronautica ovvero che abbiano o abbiano avuto incarichi di insegnamento presso l'Accademia aeronautica.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e indicante esattamente le generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili - Aeronautica) e pervenire non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) il titolo di studio, l'Università o l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovano alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni date o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso un pubblica Amministrazione nè di essere stati dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) indicare la lingua estera prescelta, oltre quella francese, per l'esame orale obbligatorio;

d) indicare, se impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo, l'Amministrazione, la qualifica o la categoria di appartenenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le domande non pervenute entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo, non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di sette giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Composizione della Commissione

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione, e sarà così composta:

il comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica, presidente;

il professore dell'Accademia aeronautica, titolare della cattedra di fisica, membro;

tre professori scelti fra gli ordinari, di fisica o di discipline affini, di Università o di Istituto superiore o dell'Accademia aeronautica, membri;

un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza voto.

Art. 6.

Prove di esame e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

La prova scritta consisterà nella esposizione critica di una delle teorie relative ad argomenti di fisica che costituiscono oggetto del corso di fisica per il biennio di ingegneria.

La prova pratica consisterà nella preparazione ed esecuzione di una o più esperienze aventi per oggetto la riproduzione di un fenomeno o la verifica di una legge o la misurazione di una grandezza fisica.

La prova orale comprenderà un colloquio su argomenti di fisica generale, la lettura e la traduzione in italiano dal francese e dalla lingua indicata dal candidato di passi concernenti la fisica.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Gli esami avranno luogo nella sede dell'Accademia aeronautica, o presso altra sede che il Ministero della difesa crederà opportuno stabilire, nei giorni e nelle ore che saranno resi noti mediante avviso inviato ai candidati ammessi al concorso, a mezzo di raccomandata o per telegramma.

Art. 7.

Esito delle prove di esami

Saranno ammessi alla prova pratica ed a quella orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica ed a quella orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritta, pratica e orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 8.

Documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli di precedenza o preferenza nella nomina, o il diritto all'elevazione del limite di età.

I concorrenti che supereranno le prove pratica e orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ovvero il diritto all'elevazione del limite di età, dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili - Aeronautica) entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei titoli e del diritto predetti.

Art. 9.

Graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e, tenuto conto, in base alle vigenti disposizioni, dei titoli prodotti dagli interessati, verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato, su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, in base alle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), con bollo da L. 400 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dei Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 400 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare);

6) diploma originale, o copia autentica, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *a*);

7) certificato di laurea, su carta da bollo da L. 400, dal quale risultino i voti conseguiti nei singoli esami e il voto riportato nell'esame di laurea;

8) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da un medico militare oppure dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio e che è stato eseguito l'accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio, nonchè gli invalidi civili, dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, che contenga l'indicazione della natura e del grado della invalidità, con la dichiarazione che le loro condizioni fisiche li rendono idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non sono tali da riuscire pregiudizievoli alla salute dei colleghi di lavoro.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente articolo, che siano impiegati non di ruolo di una pubblica Amministrazione, dovranno anche presentare, nel termine previsto dal primo comma del presente articolo, apposito certificato, in carta da bollo da L. 400, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I concorrenti che siano, invece, impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione, dovranno presentare, entro lo stesso termine, i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio civile, in data non anteriore a mesi tre da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 400;

b) titolo di studio e certificato di laurea come ai numeri 6) e 7) del primo comma;

e) certificato medico, come al n. 8).

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 11.

Esenzione dal bollo

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 8) del precedente art. 10, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediantè citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Detto attestato dovrà essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 12.

Proroga del termine di presentazione dei documenti

L'Amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 10, primo comma, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medica di controllo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 14.

Nomina e durata

I vincitori del concorso, con decreto del Ministro per la difesa, conseguiranno la nomina ad assistente (ex coeff. 271) nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di cui alla tabella n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il coniuge, i parenti ed affini fino al quarto grado incluso del professore titolare della cattedra di fisica, non possono ottenere la nomina.

Gli assistenti, dopo cinque anni di effettivo e lodevole servizio, possono ottenere, con provvedimento speciale, la nomina a professore ordinario di istituto di istruzione media o superiore, o il passaggio in altre carriere della pubblica Amministrazione.

Gli assistenti non possono essere mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in fisica o in materia affine, ed in ogni caso non oltre il 65° anno di età.

Art. 15.

Rimborso spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Agli assunti in servizio verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di prima classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede dell'Accademia.

Art. 16.

Obbligo di assunzione in servizio

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari, senza bisogno di diffida.

Art. 17.

Rinvio ad altre norme

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia di pubblico impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1967
Registro n. 34, *foglio n.* 32.

(3816)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami a tre posti di vice aiutante in prova (ex coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, numero 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani caduti per servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, recante provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288, concernente provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Viste le leggi 14 luglio 1957, n. 594 e 28 luglio 1960, n. 778, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, tenuto conto delle riserve di posti stabilite dalle citate disposizioni, sono attualmente disponibili due posti.

Considerato che nel ruolo di che trattasi un ulteriore posto si renderà disponibile il 1° agosto 1967 in dipendenza di collocamento a riposo per raggiunto limite di età;

Visto l'art. 3, terzo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà ivi prevista;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a tre posti di vice aiutante in prova (ex coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Isttiuto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni trentadue.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al tratto di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39;

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il *limite massimo di età e protratto sino a 40 anni*, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione evenualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma de carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi, dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale:

A) *Prove scritte*:

1) Componimento di italiano su uno dei seguenti argomenti:

a) i personaggi più importanti della storia d'Italia dal 1848 ai nostri giorni;

b) geografia d'Italia (divisione politica ed amministrativa - risorse naturali ed economiche);

2) Problema di aritmetica nei limiti del seguente programma: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali: principali operazioni di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e decimale e viceversa. Operazioni sui numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Regola del tre semplice, regola del tre composto.

B) *Prova pratica*:

Copiatura a macchina di un testo a stampa scelto dalla Commissione.

C) *Prova orale*:

Gli argomenti delle prove scritte;

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: nascita, modifica, estinzione del rapporto - diritti e doveri degli impiegati;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare numero 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata.

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (patrigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, u. 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione d azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'Amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che gli aspiranti abbiano qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina a vice aiutante nel ruolo della carrera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1967
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 103

(4327)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali, nautici

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, con cui furono approvate le tabelle delle classi di concorsi-esami di Stato negli istituti di istruzione media, classica e tecnica;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori negli istituti e scuole di istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi di istituto;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545, con cui sono stati determinati i requisiti di anzianità per la partecipazione ai concorsi a posti di preside;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1685, concernente le modalità di svolgimento dei suddetti concorsi;

Vista la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, recante norme sulla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;

Rilevata la disponibilità dei posti vacanti di preside negli istituti di istruzione tecnica richiamati nel dispositivo del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esame a posti di preside negli istituti tecnici:

istituti tecnici commerciali e per geometri	presidenze	n. 80
istituti tecnici industriali	»	» 32
istituti tecnici nautici	»	» 4
istituti tecnici agrari	»	» 7

Art. 2.

(*Istituti tecnici commerciali e per geometri*)

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici commerciali e per geometri provvisti di laurea, che abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i professori ordinari di:

lettere italiane, storia e geografia, matematica e disegno geometrico, lingua e letteratura straniera negli istituti tecnici nautici;

lettere italiane e storia, matematica, fisica, matematica e fisica, scienze naturali e geografia, lingua e letteratura straniera negli istituti tecnici industriali;

lettere italiane e storia, matematica e fisica negli istituti tecnici agrari;

che abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Sono ammessi, inoltre, a concorrere, limitatamente a un quinto dei posti messi a concorso:

a) i presidi delle scuole tecniche commerciali e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi di ruolo ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di istituto tecnico commerciale o di istituto tecnico per geometri;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche commerciali che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del de-

creto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, del requisito di promovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 3.
(*Istituti tecnici industriali*)

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici industriali:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici industriali i quali siano provvisti di una delle lauree indicate al n. 2 della tabella annessa ed abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici industriali;

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali, che ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 4.
(*Istituti tecnici nautici*)

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici nautici:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici nautici, i quali siano provvisti di una delle lauree indicate al n. 3 della tabella annessa, ed abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come preside e abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici nautici.

Art. 5.
(*Istituti tecnici agrari*)

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici agrari, i quali siano provvisti di una delle lauree indicate al n. 4 della tabella annessa ed abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche agrarie e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi e abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici agrari;

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche agrarie che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso all'atto dell'entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 6.
(*Particolari condizioni di ammissibilità e disposizioni comuni*)

I professori che, essendo in possesso dell'anzianità di servizio scolastico e della laurea prescritta per l'ammissione ai suddetti concorsi, appartengano ai ruoli di istituti diversi da quelli cui i concorsi medesimi si riferiscono, possono essere ammessi ai concorsi stessi, purchè si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati nominati nella cattedra attualmente occupata per effetto di concorso che dia adito anche alle cattedre degli istituti tecnici cui il presente concorso si riferisce ed abbiano, in conseguenza, conservato titolo al passaggio di cattedra (limitatamente ai tipi di istituti cui le predette cattedre si riferiscono);

b) abbiano fatto parte nel passato dei ruoli degli istituti tecnici ed abbiano, pertanto, conservato titolo alla restituzione ai ruoli dei predetti istituti (limitatamente ai tipi di istituti dei cui ruoli abbiano fatto parte).

Ai fini dell'ammissione ai concorsi indetti col presente decreto non è valido il servizio prestato nei ruoli speciali transitori prima dell'immissione nei ruoli ordinari.

Art. 7.
(*Valutazione dei titoli e colloquio*)

Sono valutati, ai fini dei concorsi di cui al presente decreto, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale (limitatamente ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici industriali).

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra e alla lotta per la liberazione.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 8.
(*Domande di ammissione - Documentazione - Termini*)

Le domande di ammissione in carta legale da L. 400 debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Alle predette domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) diploma di laurea, in originale o copia autentica, con l'indicazione del voto di laurea;

b) copia integrale dello stato di servizio, rilasciato dal competente provveditore agli studi, recante l'indicazione delle qualifiche conseguite nell'ultimo decennio, corredata da una attestazione dei periodi di servizio effettivamente prestati nelle scuole o istituti;

c) tutti gli altri titoli, documenti e pubblicazioni che i candidati intendano presentare nel proprio interesse.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in tre copie.

Ogni concorrente deve unire alla domanda l'elenco, in duplice copia, in carta semplice, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni presentati, nonchè il curriculum degli studi compiuti e delle attività scolastiche e culturali svolte.

Coloro che intendono partecipare al concorso per la presidenza di più tipi di istituti elencati nell'annessa tabella devono presentare separate domande, facendo riferimento alla documentazione ed ai titoli allegati ad una di esse. Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati per altro concorso, anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione dei concorsi a posti di preside negli istituti tecnici, per cui il riferimento è ammesso. Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

I titoli di servizio, di studio e di cultura, di attività professionale ecc. non adeguatamente documentati, non saranno valutati.

Art. 9.
(*Nomina dei vincitori del concorso*)

I vincitori avranno diritto in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle che saranno disponibili all'atto del conferimento delle nomine, le quali sono subordinate al possesso in atto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

I vincitori che rinuncino o che non raggiungono la sede entro il termine loro assegnato saranno considerati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1967
Registro n. 27, *foglio n.* 24

TABELLA

LAUREE PRESCRITTE
PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI PRESIDE

1. Istituti tecnici commerciali e per geometri	Qualsiasi laurea.
2. Istituti tecnici industriali	Tutte le lauree in ingegneria, laurea in chimica e farmacia, in chimica industriale, in chimica tecnica, in fisica, in matematica e fisica, in architettura.
3. Istituti tecnici nautici	Laurea in discipline nautiche, laurea in ingegneria, laurea in fisica, laurea in matematica e fisica, in scienze fisiche e matematiche.
4. Istituti tecnici agrari	Laurea in scienze agrarie, in scienze forestali o in zooiatria o in medicina veterinaria o in chimica farmacia o in chimica industriale o in chimica tecnica o in ingegneria o in scienze naturali o scienze naturali e fisiche o geografia o in scienze biologiche o in scienze geologiche o in ingegneria chimica.

(5286)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione delle Commissioni medica e giudicatrice dei concorsi a complessivi quindici posti di operaio di 3ª categoria in prova presso la Zecca con qualifiche varie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visti gli articoli 6 e 8 del decreto ministeriale 6 agosto 1966, n. 204031, in corso di registrazione, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi a posti di operaio di 3ª categoria comune in prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67:
concorso a otto posti di manovale specializzato di fonderia;
concorso a quattro posti di manovale specializzato nella pulitura di metalli con acidi e polveri abrasive;
concorso a due posti di aiuto fabbro fucinatore e forgiatore;
concorso a un posto di aiuto saldatore elettrico e autogenista;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al servizio dei candidati ai concorsi a posti di operaio di 3ª categoria comune in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: otto posti di manovale specializzato di fonderia, quattro posti di manovale specializzato nella pulitura dei metalli con acidi e polveri abrasive, due posti di aiuto fabbro fucinatore e forgiatore, un posto di aiuto saldatore elettrico e autogenista, indetti con decreto ministeriale 6 agosto 1966, n. 204031, è costituita a norma dell'art. 6 del decreto medesimo, la seguente Commissione:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Cupi dott. Antonino, medico fiscale della Zecca;
La Vigna dott. Eugenio, ten. col. medico presso il com. gen. della Guardia di finanza;

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 2.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti ai concorsi di cui al precedente art. 1, sono costituite, a norma dell'art. 8 del citato decreto ministeriale 6 agosto 1966, le seguenti Commissioni:

concorsi a otto posti di manovale specializzato di fonderia e a un posto di saldatore elettrico ed autogenista:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Pollastri ing. Paolo, capo dei servizi tecnici della Zecca;
Egidi cav. Aldemando, capotecnico principale della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca;
concorsi a quattro posti di manovale specializzato nella pulitura dei metalli con acidi e polveri abrasive e a due posti di aiuto fabbro fucinatore e forgiatore:
resta ferma la Commissione precedente con la sola sostituzione del secondo membro cav. Aldemando Egidi con il capotecnico capo della Zecca cav. Mario Girlanda.

Art. 3.

La spesa graverà sul capitolo 2122 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 per l'importo presunto di L. 100.000 (centomila).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(5102)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trecento posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Le prove scritte del concorso per esame a trecento posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 9 maggio 1966, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, (via G. Induno, 4), presso la Scuola centrale tributaria «E. Vanoni» via Maresciallo Caviglia, 24), presso la Legione allievi della Guardia di finanza (viale XXI Aprile n. 51), presso la Scuola sottufficiali della guardia di finanza (via Fiamme Gialle n. 20 - Lido di Ostia) nonchè presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Salerno, Palermo, Taranto, Torino, Udine e Venezia nei giorni 16 e 17 giugno 1967 alle ore 8.

(5224)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Messina.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1593 del 5 maggio 1966, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Messina;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Messina, nonchè le terne proposte dal Consiglio dell'Ordine provinciale dei veterinari e del Comune interessato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Messina, è così composta:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Roetti prof. Carlo, ispettore generale veterinario;

Pisani dott. Pietro, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Romboli prof. Bruno, docente di ruolo di anatomia patologica e patologia generale;

Romagnoli prof. Aldo, docente di ruolo di clinica medica veterinaria;

Di Mino dott. Giuseppe, direttore pubblico macello.

Segretario:

Muscolino dott. Ugo, direttore di sezione amministrativo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* stabilendo la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del veterinario provinciale e della prefettura di Messina ed all'albo pretorio del Comune interessato.

Messina, addì 28 aprile 1967

(4927) *Il veterinario provinciale*: DI GRAZIA

UFFICIO MEDICO CIRCONDARIALE DI PORDENONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nel circondario di Pordenone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 706 del 2 febbraio 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nel circondario di Pordenone al 30 novembre 1965 modificato con decreto di pari numero in data 7 marzo 1966;

Visto il proprio decreto n. 3967/66 del 1° dicembre 1966, con il quale si è provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto n. 902 in data 11 marzo 1967, concernente l'ammissione al concorso stesso dei candidati che ne avevano presentato regolare domanda;

Visti i processi verbali attinenti ai lavori svolti dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola nonchè la graduatoria finale dalla stessa formulata e approvata con verbale definitivo in data 25 aprile 1967;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, con cui viene istituito il circondario di Pordenone;

Visto l'art. 5 delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione del Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanità approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 865;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nel circondario di Pordenone al 30 novembre 1965:

1. Luisa-Vissat Giancarlo	punti	64,490	su 120
2. Pirracchio Raimondo	»	59,615	»
3. Licata Aurelio	»	59,195	»
4. Tinelli Luigi	»	57,520	»
5. Bovina Giancarlo	»	53,590	»
6. Bortuzzo Leone	»	52,990	»
7. Fajeti Gerardo	»	52,885	»
8. Sartor Narcisio	»	52,355	»
9. Atonna Giuseppe	»	52,220	»
10. Burra Luciano	»	51,645	»
11. Caroli Antonio	»	50,000	»
12. Kranyec Andrea	»	45,690	»
13. Della Putta Felice	»	43,250	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio nonchè in quello dei Comuni interessati.

Pordenone, addì 2 maggio 1967

Il medico provinciale: LANZAFAME

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 706 del 2 febbraio 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nel circondario di Pordenone al 30 novembre 1965 modificato con decreto di pari numero in data 7 marzo 1966;

Visto il proprio odierno decreto con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei della competente Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Considerato l'ordine di preferenza indicato dai candidati primi in graduatoria in relazione alle sedi per cui hanno concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, con cui viene istituito il circondario di Pordenone;

Visto l'art. 5 delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione del Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanità, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 865;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ognuno di essi indicate:

1) Luisa-Vissat Giancarlo: Frisanco;
2) Pirracchio Raimondo: Roveredo in Piano;
3) Licata Aurelio: Budoia;
4) Tinelli Luigi: Claut;
5) Bovina Giancarlo: Cimolais Erto-Casso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio nonchè in quello dei Comuni interessati.

Pordenone, addì 2 maggio 1967

Il medico provinciale: LANZAFAME

(4797)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.